

Delibera n° 2427

Estratto del processo verbale della seduta del
21 dicembre 2018

oggetto:

LR 27/2018, ART 12, COMMA 2, DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO COMMISSARI STRAORDINARI E VICECOMMISSARI.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (*Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*);

Premesso che con deliberazione giuntaletale 14 settembre 2001, n. 3017, ai sensi della normativa innanzi citata, è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali, in modo graduato in relazione alla diversa complessità di gestione delle stesse, attraverso due fasce economiche di riferimento, la fascia A di maggior valore economico e la fascia B;

Vista la deliberazione giuntaletale 17 gennaio 2014, n. 55 (*DGR 3017/2001: rideterminazione dei parametri di riferimento degli enti del Servizio sanitario regionale*), la quale ha collocato gli enti del Servizio sanitario regionale nelle seguenti fasce;

Azienda per i servizi sanitari n.1 "Triestina"	B
Azienda per i servizi sanitari n.2 "Isontina"	B
Azienda per i servizi sanitari n.3 "Alto Friuli"	B
Azienda per i servizi sanitari n.4 "Medio Friuli"	A
Azienda per i servizi sanitari n.5 "Bassa Friulana"	B
Azienda per i servizi sanitari n.6 "Friuli Occidentale"	B
Azienda Ospedaliero Universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine	A
Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste	A
Azienda Ospedaliera di Pordenone	A
IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste	B
IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano	B

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria*), la quale ha ridefinito l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ricollocando i nuovi enti nelle seguenti fasce;

Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste	A
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2	A
Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine	A
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3	A
Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5	A
Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi	A
IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste	B
IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano	B

Rilevato che la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*) ha avviato un processo di riordino dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Servizio sanitario regionale;

Dato atto che con decorrenza dal 1 gennaio 2019, per effetto dell'avvio del processo di ridefinizione anzidetto saranno nominati i seguenti commissari straordinari:

- il commissario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ASUITS) e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (AAS2);
- il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUD) e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (AAS3);

Precisato che per la durata del commissariamento e nell'esercizio delle loro funzioni, il commissario unico di ASUITS e AAS2 e il commissario unico di ASUIUD e AAS3 sono coadiuvati, per ciascuna delle due aziende cui sono preposti, da tre vicecommissari straordinari cui sono attribuiti rispettivamente i poteri e le funzioni del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore per i servizi socio-sanitari;

Precisato che il trattamento economico del commissario straordinario di ASUITS e AAS2 e del commissario straordinario di ASUIUD e AAS3 è quello corrispondente alla fascia A;

Atteso che, con decorrenza 1 gennaio 2019, l'ARCS succede nelle funzioni dell'Ente accentrato per la gestione dei servizi condivisi (EGAS), assicurando inoltre compiti di carattere tecnico specialistico per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e socio-sanitaria in favore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Dato atto che l'ARCS presiede a funzioni strumentali e di indirizzo operativo per l'attività degli altri enti del Servizio sanitario regionale nel loro insieme e, pertanto, è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di elevata complessità;

Rilevato che il commissario della costituenda ARCS sarà coadiuvato da un vicecommissario con i poteri e le funzioni di direttore amministrativo e da un vicecommissario con i poteri e le funzioni di coordinamento per l'attuazione del nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, nonché da un vicecommissario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario;

Rilevato, quindi, che il significativo ruolo di coordinamento degli enti comporta responsabilità di elevato profilo dell'ARCS ai fini della prima fase del percorso di riordino dell'assetto del Servizio sanitario regionale avviato dalla LR 27/2018;

Premesso che l'articolo 1, comma 5, del citato DPCM 502/1995, quantifica in Lire 300.000.000, pari a Euro 154.937,07, la somma massima del trattamento economico previsto per l'organo di vertice di un ente del Servizio sanitario;

Premesso che l'articolo 2, comma 5, del citato DPCM 502/1995, stabilisce che la Regione definisca il trattamento economico omnicomprensivo del direttore sanitario e del direttore amministrativo, cui è equiparata la figura di vicecommissario, in una misura che, da un lato, non sia inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, non sia superiore all'ottanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, cui è equiparata la figura del commissario;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di determinare il trattamento economico riconosciuto al commissario dell'ARCS durante la fase commissariale di avvio del riordino di cui alla citata LR 27/2018 nella somma massima prevista pari a Euro 154.937,07;

Considerato che ai vicecommissari si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, come previsto dalla LR 27/2018;

Precisato che il trattamento economico annuo sopra definito è caratterizzato dai seguenti aspetti:

- è onnicomprensivo ed include le spese sostenute dal commissario per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle sue funzioni;
- con riguardo al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'ente a cui è preposto, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia;
- con riguardo ai vicecommissari spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'ente cui sono preposti, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale;
- può essere integrato da una quota annua, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, entro la misura massima del venti per cento, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi, fissati dalla Regione con gli atti di programmazione;
- è posto a carico del bilancio dell'ente al quale il commissario/vicecommissario è preposto;

Precisato che nel caso di recesso anticipato dell'ente pubblico contraente, come previsto all'articolo 11 di cui agli schemi tipo di contratto degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, approvati giusta delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2018, n. 2358, stante la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, stabilita per l'incarico dall'articolo 12, comma 3, della citata LR 27/2018, l'indennità di due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo di base è ricalcolata in due dodicesimi del periodo residuo del predetto rapporto;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

DELIBERA

- 1.** il trattamento economico del commissario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 27/2018, è determinato in Euro 154.937,07;
- 2.** il trattamento economico dei commissari di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), della LR 27/2018 è quello corrispondente alla fascia A di cui alla deliberazione di Giunta 17 gennaio, 2014, n. 55;
- 3.** ai vicecommissari di cui all'articolo 12, comma 9, LR 27/2018, si applica il trattamento economico previsto per il direttore amministrativo, sanitario e dei servizi sociosanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;
- 4.** il trattamento economico di cui ai punti 1. e 2. può essere integrato da una quota annua, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, entro la misura massima del venti per cento, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione con gli atti di programmazione;

5. nel caso di recesso anticipato dell'ente pubblico contraente, come previsto all'articolo 11 di cui agli schemi tipo di contratto degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, approvati giusta delibera di Giunta regionale 14 dicembre 2018, n. 2358, l'indennità di due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo di base è ricalcolata in due dodicesimi del periodo residuo del predetto rapporto;

6. gli oneri economici sono posti a carico del bilancio dell'ente del Servizio sanitario regionale a cui il commissario/vicecommissario è preposto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE